CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO PER LE SPESE ELETTORALI PRESSO LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024

REFERTO SUI RENDICONTI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI CALTANISSETTA

(*Art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96*)



CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO PER LE SPESE ELETTORALI PRESSO LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024

REFERTO SUI RENDICONTI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI CALTANISSETTA

(*Art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96*)

COMPONENTI DEL COLLEGIO:

SALVATORE PILATO - Presidente

ANTONIO TEA – Componente

GIUSEPPE DI PRIMA - Componente

FUNZIONARI CHE HANNO COLLABORATO:

PATRIZIA GERACI

ANTONIO CARUSO

ROSALIA SCATASSA

EDITING: VINCENZO GIACONIA

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IL COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

PRESSO LA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024

composto dai magistrati:

Pres. Salvatore PILATO – Presidente

Primo Ref. Antonio TEA - Componente

Ref. Giuseppe DI PRIMA - Componente

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali alla Camera e al Senato;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*";

VISTO, altresì, l'art. 14 *bis* del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

VISTO l'art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), che ha successivamente modificato l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, intestando alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.14 del 16 giugno 2000, come modificato dalle deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/SEZ.AUT/2013/INPR e n. 12/SEZ.AUT/2014/QMIG, contenenti, rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

VISTO il decreto n. 18/2025/CONTR dell'11 febbraio 2025 del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, con il quale è stato costituito questo Collegio di controllo sulle spese sostenute in occasione delle elezioni, tenutesi nel territorio della Regione siciliana nel 2024, per il rinnovo dei consigli comunali;

VISTA la disposizione n. 1/2025, con la quale il Funzionario preposto al Servizio di Supporto della Sezione di controllo ha provveduto a individuare i Revisori assegnati a questo Collegio per l'espletamento dell'attività istruttoria;

ESAMINATA la documentazione pervenuta in esito all'attività istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 33, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), ha modificato l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, limitando la verifica della conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, anziché a quelli con 15.000 abitanti, come previsto dalla precedente formulazione della norma,

DELIBERA

di approvare l'unito referto sull'esito dei controlli eseguiti sulle spese elettorali e relative fonti di finanziamento, rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali in data 8 e 9 giugno 2024, per il rinnovo degli Organi elettivi nel Comune di Caltanissetta.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, per debita conoscenza, al Consiglio comunale di Caltanissetta, nella persona del Presidente *pro-tempore*, con invito a volerne curare la comunicazione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Ne dispone, altresì, la trasmissione all'Assessore regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, nonché al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

I componenti — Il Presidente

Antonio Tea — Salvatore Pilato

Giuseppe Di Prima

Depositato in Segreteria il 21 febbraio 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura

INDICE

PREMESSA 7

PARTE GENERALE 8

Fondamento normativo e *ratio* del controllo 9

L'attività istruttoria svolta dal Collegio 11

L'esame dei rendiconti 12

Osservazioni conclusive 14

PARTE SPECIALE 16

Spese e finanziamenti relativi al Comune di Caltanissetta 17

PREMESSA

Il presente referto espone il risultato dei controlli effettuati dal Collegio istituito con decreto n. 18/2025/CONTR dell'11 febbraio 2025 del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 96 del 6 luglio 2012, sui conti consuntivi delle spese (e delle correlate fonti di finanziamento) sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nella campagna elettorale che hanno preso parte alle consultazioni amministrative che hanno avuto luogo in data 8 e 9 giugno 2024, per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale presso il Comune di Caltanissetta.

PARTE GENERALE

Fondamento normativo e *ratio* del controllo

L'art. 13 della legge n. 96 del 6 luglio 2012[1], sopra richiamato, rubricato "*Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali*", è inserito in un complesso di interventi rivolto alla riduzione dei contributi pubblici a partiti e movimenti politici ed ha introdotto significative innovazioni riguardanti le elezioni comunali, prevedendo, nei commi da 1 a 5, limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici, al successivo comma 6, l'applicabilità di alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 515/1993 e, al comma 7, la disciplina del regime sanzionatorio[2].

[1] La legge indicata nel testo contiene: "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*".

[2] Si riporta il testo della norma: "*1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.*

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata dalla presente legge:

a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.

7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10

La tecnica utilizzata dal legislatore è consistita nell'estendere alle elezioni amministrative il modello delineato in riferimento alle elezioni nazionali dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, adottata sul presupposto dell'erogazione in favore delle forze politiche di finanziamenti pubblici (oggi aboliti ad opera del D.L. n. 149/2013, recante la "*Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014 n. 13), dei quali si intendeva garantire un corretto utilizzo.

Il controllo dei Collegi istituiti presso la Corte dei conti sulla legittimità dei rendiconti riguardanti la gestione delle campagne elettorali, sia politiche che amministrative, permane, quindi, in un mutato contesto di contribuzioni dirette esclusivamente private, senza che sussista più l'esigenza di accertarsi del corretto utilizzo di risorse pubbliche.

Va però chiarito che, anche in precedenza, tale finalità era restata puramente teorica, dal momento che, nonostante i ripetuti allarmi espressi dai Collegi succedutisi nel tempo, i partiti hanno ampiamente beneficiato di contributi statali, erogati a prescindere dalle spese dimostrate, financo a favore delle forze politiche che avevano dichiarato di non averne sostenute.[3]

Inoltre, il venir meno delle contribuzioni pubbliche non deve indurre a concludere che verifiche quali quella in oggetto, pur se bisognose di una ridefinizione normativa, abbiano perso attualità, considerato che la normativa destinataria del rinvio operato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 sottende un'ulteriore *ratio,* consistente nel garantire la trasparenza della gestione contabile delle competizioni elettorali da parte dei partiti, la quale acquista anzi un rilievo anche maggiore in un regime di prevalenza degli apporti privati[4].

L'attività istruttoria svolta dal collegio

dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni".

[3] I Collegi per il controllo delle spese elettorali hanno ripetutamente censurato il sistema di finanziamento dei partiti, stigmatizzandolo, fra l'altro, nelle pagg. 14 e 15 del referto riguardante le elezioni politiche del 2008: *vd*., inoltre, la "*analisi delle spese sostenute e dei contributi erogati nel periodo 1994-2008*", da pag. 177 a 184 e il referto per le elezioni politiche del 2013, successivo all'abolizione del contributo pubblico, che ne evidenzia le storture alle pagine da 17 a 19, dando plastica visibilità al divario fra spese e contributi nelle tavole grafiche contenute nell'appendice.

[4] *Cfr*. l'introduzione del referto reso in occasione del rinnovo del Parlamento europeo del 2013, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 149/2013, e la pag. 27 del referto per le elezioni politiche del 2013.

Questo Collegio si è avvalso di tre revisori appositamente designati dal Funzionario preposto al Servizio di Supporto della Sezione di Controllo per la Regione siciliana con disposizione n. 1/2025.

L'attività istruttoria, in via preliminare, è stata rivolta all'individuazione, tramite i dati forniti dall'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento autonomie locali, dei Comuni interessati alla consultazione elettorale in esame e, per ciascun ente, al fine di determinare la soglia di spesa di cui all'art. 13, comma 5, della L. n.96/2012, del numero degli aventi diritto al voto.

La fase successiva è consistita nell'identificare i soggetti tenuti alla rendicontazione, o all'inoltro della c.d. "*dichiarazione negativa*", da rilasciare nel caso in assenza di finanziamenti e di spese, sollecitando, qualora gli interessati non avessero spontaneamente provveduto, l'adempimento dell'obbligo.

Il Collegio, tenuto conto delle incertezze interpretative e delle difficoltà di applicazione della disciplina, ha ritenuto di qualificare come ordinatorio il termine ricavabile dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993[5] e dell'art. 13, comma 6, lett. c)[6], della legge n. 96/2012, verificando caso per caso se si trattasse della violazione dell'obbligo di legge al deposito del rendiconto, soggetta a specifica sanzione (ipotesi non verificata nel caso di specie), ovvero di un mero ritardo, sanabile fino alla conclusione delle verifiche.

Una volta acquisiti i consuntivi, in alcune ipotesi si è reso necessario formulare richieste istruttorie integrative riguardanti la completezza della documentazione volta a dimostrarne l'effettività (consistente prevalentemente in fatture comprovanti l'avvenuto pagamento) e l'osservanza delle disposizioni relative alle contribuzioni private (trasparenza dei contributori).

Infine, rilevato che le consultazioni amministrative per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale hanno avuto luogo in data 8 e 9 giugno 2024 e hanno

[5] "*I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento*."

[6] La disposizione menzionata nel testo stabilisce l'applicabilità dell'articolo 12, comma 1, della Legge 513/1993 "*intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale; gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.*"

riguardato i comuni di Bagheria (PA) Caltanissetta, Gela (CL), Mazara del Vallo (TP) e Monreale (PA) il Collegio ha ritenuto di individuare, quale *dies a quo*, unico per tutti i comuni, per calcolare il termine di sei mesi entro il quale concludere il controllo, quello coincidente con la data del deposito dell'ultimo rendiconto pervenuto nei termini (ossia il 26 agosto 2024), giorno in cui è pervenuto il rendiconto della formazione politica "Maurizio Melfa in Azione" per il comune di Gela).

L'esame dei rendiconti

L'analisi è stata condotta nell'ambito delle linee guida tracciate dalle Sezioni delle Autonomie della Corte di conti con le deliberazioni n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, contenenti, rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione, in continuità con le precedenti pronunce dei Collegi territoriali[7].

In particolare, i controlli sulle spese sostenute dei partiti, movimenti o liste in occasione delle competizioni elettorali hanno avuto ad oggetto il rispetto dei limiti massimi imposti dall'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012: sotto tale profilo è emersa una vistosa sproporzione fra i costi effettivamente sostenuti dalle forze politiche e i limiti normativamente fissati, i quali sottendono un livello di apporti significativamente più elevato di quello registrato, restando puramente teorica l'ipotesi della loro violazione.

Sempre sul fronte delle spese, è stata accertata la loro riconducibilità alla tipologia elencata dal primo comma dell'art. 11 della legge n. 515/93[8], richiamato dall'art. 13, comma

[7] Si menzionano, in particolare, il precedente referto del Collegio presso questa Sezione, approvato con la deliberazione n. 105/2021/CSE del 9 settembre 2021, cui si rinvia per l'*excursus* approfondito normativo delle fattispecie d'interesse.

[8] "*Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:*
a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale."

6, della legge n. 96/2012, la riferibilità, anche dal punto vista cronologico, alla campagna elettorale e l'esistenza di finanziamenti a copertura, dato che un esubero delle passività sarebbe stato rivelatore di fonti di approvvigionamento non dichiarate.

A questo proposito, occorre evidenziare che, sebbene l'art. 12 della legge n. 515/1993 non faccia espresso riferimento a un controllo sulle fonti di finanziamento, alla luce di molteplici elementi, l'ambito dello scrutinio include anche l'attivo del rendiconto.

Rileva, in primo luogo, il tenore del primo comma della norma da ultimo citata, che richiede la presentazione alla Corte dei conti di un "*consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento*"; deve considerarsi, inoltre, che il successivo art. 15, comma 15, prevede una sanzione amministrativa, irrogata "*in caso di mancata indicazione nei consuntivi…delle fonti di finanziamento*"; occorre tenere conto da ultimo della *ratio legis* di rendere trasparente la gestione contabile delle campagne elettorali, soddisfatta mediante l'individuazione della copertura delle spese.

In concreto, si è registrata la preponderanza dei casi di "dichiarazioni negative", in cui i rappresentanti delle liste hanno attestato di non aver ricevuti finanziamenti né sostenuto spese.

Nelle fattispecie di c.d. "*autofinanziamento*", realizzato mediante l'utilizzo di fondi propri (presumibilmente derivanti da quote di tesseramenti, dalle rate di rimborsi percepiti in passato e dal due per mille destinato dai contribuenti), la dichiarazione dei rendicontanti che attestano di aver attinto a fonti del bilancio del partito è stata considerata idonea a dare prova della copertura delle spese fino al corrispondente ammontare, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 18 febbraio 1999, n. 1352.

Nelle ipotesi di apporti promananti da altri soggetti sono stati identificati i contributori ed è stata reperita la documentazione eventualmente resa necessaria dalla natura dei beneficianti.

Non sono stati identificati casi di elargizione di somme superiori al tetto oltre il quale è necessaria la c.d. "*dichiarazione congiunta*", ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 1981, come modificato dall'art. 1, comma 18, della legge n. 3 del 2019.

Non sono emerse neppure trasgressioni dell'art. 10 del decreto-legge n. 149 del 2013, che, ai commi 7 e 8, stabilisce un tetto di centomila euro annui per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche in favore dei partiti politici né dell'art. 7 della legge n. 195 del 1974, la cui violazione configura un illecito penale, sia sotto il profilo della verifica dell'eventuale provenienza di finanziamenti da enti pubblici e dagli altri soggetti indicati al primo comma, sia, se versati da società diverse da quelle contemplate nel primo comma, dell'osservanza del duplice requisito della deliberazione assembleare o della determina dell'amministratore unico, investito dei relativi poteri e della regolare iscrizione della posta in bilancio.

L'analisi complessiva dei rendiconti non ha evidenziato rilevanti profili di difformità rispetto alla disciplina normativa, rilevandosi che, in ogni caso, le irregolarità riscontrate, prive di gravità offensiva, non erano suscettibili né di segnalazioni ad altri organi né dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge n. 515/93, applicabili tramite i rinvii contenuti nel comma 6, lettera f) del 13, comma 7, della legge n. 96/2012, e dal successivo comma 7 del richiamato art. 13.

Osservazioni conclusive

Va evidenziato, in primo luogo, che la legislazione in materia di controlli sulle spese elettorali, stratificata e composta da fonti scarsamente coordinate, intesta una pluralità di compiti a soggetti diversi, senza aver cura di raccordarne le attività.

Inoltre, diverse questioni, fra cui l'interpretazione dell'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993[9], sono state oggetto di ricostruzioni contrastanti, rendendo incerti anche i criteri da utilizzare per il controllo.

Alcuni Collegi territoriali, infatti, hanno ritenuto che la percentuale del trenta per cento debba essere commisurata all'entità delle spese documentate ricomprese nell'elencazione contenuta nella norma richiamata e che le stesse non debbano essere supportate da pezze d'appoggio; diversamente, ove le spese indicate nel secondo comma

[9] "*Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate*".

fossero provate nel loro preciso ammontare, dovrebbero seguire il regime di cui al primo comma ed essere, cioè, rendicontate per l'intero[10].

Una diversa interpretazione, invece, impone che, ai fini della rendicontazione percentuale, sia prodotta un'idonea documentazione giustificativa, consentendo, comunque, il loro computo integrale qualora ne sia dimostrata in modo inequivoco la totale riferibilità alla singola consultazione elettorale[11].

La questione, comunque, ai fini del presente referto, è priva di rilievo pratico, dal momento che solo una delle forze politiche ha indicato spese forfettarie, dichiarandole, però, erroneamente, senza averle effettivamente sostenute, sulla base di una inesatta esegesi della norma.

Va sottolineata, inoltre, l'assenza di collegamenti fra i bilanci delle forze politiche che ambiscono all'iscrizione e alla permanenza nel registro e al conseguimento dei benefici previsti dagli artt. 11 e 12 del D.L. n. 149/2013, assoggettati al controllo della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che sono analitici, consolidati, certificati e verificati da un organismo indipendente, e i consuntivi che i Collegi istituiti presso la Sezione di controllo devono esaminare in assenza di informazioni idonee contestualizzare la gestione delle campagne elettorali nell'ambito di quelle dell'esercizio.

In conclusione, si auspica un aggiornamento normativo, che, salvaguardando la specificità del controllo intestato ai Collegi presso le Sezioni regionali della Corte, renda più incisivi gli strumenti istruttori a loro disposizione, anche attraverso l'istituzione di canali di circolazione di informazioni fra il Collegio e la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

[10] *Cfr*. le delibere della Sezione Abruzzo nn. SRCABR/12/2021/CSE e SRCABR/13/2021/CSE; *vd*. Anche le deliberazioni n. 105/2020/SRCPIE/CSE della Sezione Piemonte; n. SRCSAR/41/2016/CS della Sezione Sardegna e n. 7/SRCERO/2020/CSE della Sezione Emilia-Romagna; n.364/ SRCVEN 2019/CSE della Sezione Veneto.
[11] *Cfr*. la deliberazione della Sezione Toscana n.66/2020/CSE

PARTE SPECIALE

Comune di CALTANISSETTA elettori 54.566 limite di spesa per ciascuna lista euro 54.566,00

Hanno preso parte alla competizione elettorale in data 8 e 9 giugno 2024 n. 19 partiti, movimenti, liste.

Il Consiglio comunale si è insediato in data 10 luglio 2024.

Il termine per la presentazione dei rendiconti presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Sicilia da parte delle forze politiche interessate scadeva il 24 agosto 2024 (45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale), ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 10 dicembre 1993, come modificato dall'art. 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013.

Liste elettorali		**Fonti di finanziamento dichiarate**	**Spese dichiarate**	**di cui non ammesse**
1	Nuova Italia Failla Sindaco	0	0	
2	Avanti Caltanissetta-Petitto Sindaco	0	0	
3	Caltanissetta Futura e Democratica	0	0	
4	CL Tuttalavita-Petitto Sindaco	0	0	
5	Fare Centro con Totò Licata-Petitto Sindaco	0	0	
6	Insieme Petitto Sindaco	0	0	
7	Ora Petitto Sindaco	0	0	
8	Orgoglio Nisseno-Petitto Sindaco	€ 1.100,01	€ 1.100,01	0
9	Forza Del Popolo	€ 2.912,00	€ 2.912,00	0
10	Azzurri Per Caltanissetta	0	0	
11	Giovanna Candura-Riprendiamo il cammino	0	0	
12	DC – Democrazia Cristiana	0	0	
13	Forza Italia	192,00	249,60	57,60
14	Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni	0	0	
15	Lega Salvini-UDC-Tesauro Sindaco	405,60	405,60	0
16	Noi Moderati	0	0	
17	De Luca Sindaco di Sicilia-Sud Chiama Nord-Libertà a Caltanissetta	0	0	
18	Sindaco Gambino-Avanti Così	4.227,60	4.227,60	0
19	Movimento Cinque Stelle-2050	0	0	
Totale		**€ 8.837,21**	**€ 8.894,81**	**€ 57,60**
Limite generale ammissibile per il Comune		**€ 1.036.754,00**		
Incidenza totale spese/limite generale		**0,86%**		

1. Nuova Italia Failla Sindaco

In data 20 gennaio 2025 (oltre il termine di legge), i rappresentanti della lista, Calogero Failla e Salvatore Fabio Luca Mancuso, hanno rilasciato una dichiarazione attestante che la lista non ha ricevuto alcun contributo economico elettorale e non ha sostenuto alcuna spesa elettorale.

2. **Avanti Caltanissetta-Petitto Sindaco**

In data 29 gennaio 2025 (oltre il termine di legge), Riccardo Calafato, in qualità di referente della lista, ha rilasciato una dichiarazione attestante che la lista non ha ricevuto alcun contributo economico, finanziamento o altra entrata e non ha sostenuto alcuna spesa.

3. **Caltanissetta Futura e Democratica**

In data 20 gennaio 2025 (oltre il termine di legge), il delegato della lista, Cigna Pierangelo, ha trasmesso una dichiarazione attestante l'insussistenza di finanziamenti e di spese.

4. **CL Tuttalavita-Petitto Sindaco**

In data 20 gennaio 2025 (oltre il termine di legge), i rappresentanti della lista, Antonio Luca Maria Sapienza e Giovanni Gattuso, hanno rilasciato una dichiarazione attestante che la lista non ha ricevuto alcun contributo economico e non ha sostenuto alcuna spesa elettorale.

5. **Fare Centro con Totò Licata-Petitto Sindaco**

In data 24 gennaio 2025 (oltre il termine di legge), il delegato della lista, Marco Lo Brutto, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la lista non ha ricevuto alcun contributo o finanziamento, né ha sostenuto spese per la campagna elettorale.

6. **Insieme-Petitto Sindaco**

In data 20 gennaio 2025 (oltre il termine di legge), i rappresentanti della lista, Valeria Provvidenza Spagnolo e Alessandro Amore, hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che la lista non ha ricevuto alcun contributo economico né sostenuto alcuna spesa elettorale.

7. **Ora-Petitto Sindaco**

In data 20 gennaio 2025 (oltre il termine di legge), i rappresentanti della lista, Giacomo Casalicchio e Natale Ferrante, hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermano che la lista non ha ricevuto alcun contributo economico né sostenuto alcuna spesa elettorale.

8. Orgoglio Nisseno-Petitto Sindaco

In data 24 gennaio 2025 (oltre il termine di legge), il delegato della lista, Daniele Maria Patti, ha trasmesso una dichiarazione attestante che la lista non ha ricevuto alcun contributo o finanziamento, che ha sostenuto delle spese per complessivi euro 1.100,01 e ha presentato un rendiconto nel quale le fonti di finanziamento sono rappresentate da "*Risorse proprie della Lista*".

Le spese esposte nel rendiconto sono così articolate:

a) euro 200,01 per acquisto materiali per la propaganda, banner e roll up, giustificati dalla fattura n. 16 del 27 gennaio 2024, emessa da Edizioni Lussografica Srl;

b) euro 800,00 per utilizzo auditorium G. Bufalino, giustificati da ordine di bonifico da conto Bancoposta intestato Orgoglio Nisseno al conto Banco BPM Spa di Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta dell'08 aprile 2024;

c) euro 100,00 per prestazione occasionale del sig. Stivala Salvatore, giustificati da ricevuta compenso per prestazione occasionale del 23 gennaio 2025.

Le suddette spese risultano riconducibili alle tipologie indicate dall'art. 11, comma 1, lett. a), c) ed e), della legge n. 515 del 1993, sono rispettose del limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, pertanto, il rendiconto può essere dichiarato regolare.

9. Forza Del Popolo

In data 03 febbraio 2025 (oltre il termine di legge), il legale rappresentante del partito, Musso Lillo Massimiliano, ha trasmesso una dichiarazione attestante che il partito non ha ricevuto alcun finanziamento esterno, che i candidati, dei quali ha prodotto un elenco, si sono autofinanziati e che, attraverso il candidato sindaco Ignazio Antonio Riggi, altro delegato della lista, sono state sostenute spese per complessivi euro 2.912,00, trasmettendo un prospetto di rendiconto e allegando le fatture delle spese effettuate in occasione della campagna elettorale.

Le spese conteggiate sono così articolate:

a) euro 260,00 per sala riunioni per pubblicità per propaganda elettorale, giustificati dalla fattura n. 796-24 del 12 aprile 2024 emessa da S.I.Fin. Srl Hotel San Michele di CL;

b) euro 1.248,00 per stampa e affissione poster e manifesti, giustificati dalla fattura n. 302 del 30 aprile 2024 emessa da PMA Srl di CL;

c) euro 624,00 per fac-simile elettorali, giustificati dalla fattura n. 666/E del 18 maggio 2024 emessa dalla Paruzzo Industria Grafica Srl di CL;

d) euro 780,00 per manifesti, volantini e stampe programma elettorale, giustificati dalla fattura n. 696/E del 27 maggio 2024 emessa da Paruzzo Industria Grafica Srl di CL.

In data 18 febbraio 2025 il legale rappresentante, Musso Lillo Massimiliano, trasmette una nota integrativa della precedente dichiarazione del 2 febbraio 2025 con la quale precisa che, con riferimento al pagamento delle fatture, per l'importo di euro 260,00 la fattura è stata "*pagata con bonifico con i fondi destinati alla sezione del partito a Caltanissetta*", per l'importo di euro 1.248,00 la fattura è stata "*saldata in contanti dal candidato Sindaco*" e allega una dichiarazione sottoscritta da Dellutri Adriana Maria Concetta nella qualità di legale rappresentante della PMA Srl e, per l'importo di euro 1.404,00 le due fatture, rispettivamente di euro 624,00 e di euro 780,00, sono state "*saldate in contanti dal candidato Sindaco*" e allega una dichiarazione sottoscritta da Paruzzo Industria Grafica Srl con la quale si precisa che sono stati "*incassati in diversi acconti € 1.320,00*", presupponendo ancora un saldo di euro 84,00.

Le spese sono incluse nelle tipologie indicate dall'art.11, comma 1, lett. c) e lett. d) della legge 10 dicembre 1993, n.515, sono rispettose del limite previsto dall'art. 13, c.5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono corredate da adeguata documentazione dimostrativa, il rendiconto può dichiararsi regolare.

10. Azzurri per Caltanissetta

In data 03 febbraio 2025 (oltre il termine di legge), il presentatore della lista, Lorenzo Gaetano Tricoli, ha rilasciato una dichiarazione negativa che certifica l'assenza di entrate, di finanziamenti da parte di terzi, di contributi e/o di raccolta fondi, oltre che l'assenza di spese sostenute.

11. Giovanna Candura-Riprendiamo il cammino

In data 03 febbraio 2025 (oltre il termine di legge), la delegata della lista, Candura Giovanna, dichiara l'insussistenza di spese e di contributi e finanziamenti.

12. DC-Democrazia Cristiana

In data 20 gennaio 2025 (oltre il termine di legge), la rappresentante della lista, Angela Emanuela Pia Cocita, ha trasmesso una dichiarazione attestante che la lista non ha ricevuto alcun contributo e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

13. Forza Italia

In data 31 luglio 2024 (entro il termine di legge), l'Amministratore Nazionale, Fabio Roscioli, ha inviato un rendiconto indicante fonti di finanziamento, derivanti da libere contribuzioni in denaro, pari a euro 192,00 e spese per complessivi euro 249,60, di cui euro 192,00 per autenticazione delle firme ed euro 57,60 contabilizzate ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 10 dicembre 1993.

Dall'analisi del rendiconto e della documentazione allegata sono emerse talune incongruenze che hanno reso necessaria una richiesta istruttoria.

Pertanto, con nota prot. Cdc n. 260 del 14 gennaio 2025 è stato chiesto all'Amministratore nazionale del partito di:

- rendere chiarimenti in ordine al disallineamento fra le fonti di finanziamento, relative alla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese elettorali ammissibili e documentate, pari ad euro 192,00 ed il totale delle spese elettorali da consuntivo, pari ad euro 249,60 (divergenza dovuta all'indicazione, nel rendiconto, della cifra di euro 57,60 quale 30% a forfait sul complessivo delle spese ammissibili e rendicontate);
- fornire documentazione dimostrativa dell'avvenuto versamento delle ritenute d'acconto esposte nelle fatture allegate al rendiconto a giustificazione delle spese sostenute.

L'Amministratore Nazionale, con nota del 15 gennaio 2025, acquisita con prot. Cdc n. 429 del 17 gennaio 2025, ha riferito che «*per quanto riguarda l'ammontare di € 57,60 esposto nelle spese a forfait Vi precisiamo che il Movimento Politico Forza Italia non ha effettivamente sostenuto alcuno dei costi ai sensi di legge ricompresi in tale voce. Gli stessi sono stati esposti nel rendiconto solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 il quale stabilisce che le spese elencate in suddetta normativa sono calcolate in misura forfettaria e nella percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate; tale percentuale nel rendiconto in questione è appunto pari ad € 57,60. Di conseguenza non esistono fonti di finanziamento per l'importo in questione*».

L' Amministratore, inoltre, ha prodotto il mod. F24 a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute d'acconto in riferimento alla fattura n. 77 del Notaio Togna.

Alla luce dei chiarimenti ottenuti possono trarsi le seguenti conclusioni.

La spesa di euro 57,60 non è mai stata sostenuta e, dunque, non avrebbe dovuto essere inserita nel rendiconto.

Il finanziamento di euro 192,00, proveniente da contributori dei quali sono stati precisati i nominativi, appare regolare.

La spesa corrispondente di euro 192,00 è ammissibile, dal momento che è riconducibile alle tipologie previste dall'art. 11, lettera d), della legge n. 515/1993 ed è documentata:

a) dalla fattura n. 77 del 30 aprile 2024 (recante la dicitura "pagato il 30-4-24"), da cui si evince che la prestazione riguarda la redazione di una procura speciale notarile (n. di rep. 21.772 del 29 aprile 2024), relativa alle elezioni amministrative siciliane, compensata con un onorario totale di euro 768,00, da dividere per il numero (pari a quattro) dei comuni siciliani in cui il partito Forza Italia ha partecipato alla competizione elettorale dell'8 e 9 giugno 2024;
b) dal mod.F24 attestante l'avvenuto pagamento della ritenuta d'acconto indicata nella sopra citata fattura.

Pertanto, considerato che la sola spesa effettiva, pari a euro 192,00, è inclusa nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è rispettosa del limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 ed è coperta da adeguato finanziamento, il rendiconto deve essere dichiarato regolare, tranne che per l'importo di € 57,60 per le ragioni sopra esposte.

14. Fratelli d'Italia

In data 29 luglio 2024 (entro il termine di legge) il Segretario Amministrativo e Legale Rappresentante del partito nazionale, Roberto Carlo Mele, ha trasmesso una dichiarazione in cui si afferma "*di non aver sostenuto spese per la propaganda elettorale della lista di Fratelli* d'Italia *presentata alle elezioni comunali di Caltanissetta*".

Con successiva e-mail del 28 gennaio 2025, indirizzata al partito Fratelli d'Italia ed al Segretario Amministrativo Roberto Carlo Mele, quest'Ufficio fa presente che, per completezza della dichiarazione, è necessario fare riferimento oltre che alle spese anche alle fonti di finanziamento per la suddetta campagna elettorale.

In data 03 febbraio 2025, il Segretario Amministrativo, Roberto Carlo Mele, trasmette una nuova dichiarazione con la quale precisa "*di non aver ottenuto finanziamenti, di non aver raccolto fondi e di non aver sostenuto spese per la propaganda elettorale delle lista di Fratelli d'Italia presentata alle elezioni comunali di Caltanissetta tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024*".

15. Lega Salvini-UDC-Tesauro Sindaco

In data 12 luglio 2024 (entro il termine di legge), il Segretario Amministrativo Nazionale e legale rappresentante del partito UDC, Regino Brachetti, ha trasmesso una dichiarazione attestante che il partito politico UDC non ha sostenuto spese e non ha ricevuto finanziamenti e/o servizi esterni per la campagna elettorale relativa alle elezioni dei Consigli Comunali tenutesi nei comuni di Caltanissetta e di Mazara Del Vallo in data 8 e 9 giugno 2024.

In data 26 luglio 2024 (entro il termine di legge), l'Amministratore Regionale Lega Sicilia per Salvini Premier, Michele Spallino, ha trasmesso due rendiconti, uno denominato Lega Salvini Tesauro Sindaco per il comune di Caltanissetta, ed uno denominato Lega Salvini Cosentino Sindaco per il comune di Gela, sia di entrate che di spese, per entrambi pari a zero.

In data 09 agosto 2024 (entro il termine di legge), il delegato dal partito politico denominato "Lega" alla presentazione della lista "Lega-UDC," Salvatore Giugno, ed il delegato dal partito politico denominato "Unione dei Democratici Cristiani e di Centro" alla presentazione della lista "Lega-UDC", Antonio Onofrio Maria Fatima Campione, hanno trasmesso un rendiconto di contributi ricevuti e di spese sostenute, per la citata campagna elettorale, pari ad euro 405,60.

Tale importo si dichiara essere stato finanziato dal candidato Oscar Aiello, tramite pagamento diretto della allegata fattura n. 323 del 31 luglio 2024 emessa da Lussografica di Granata S. & C. SNC per fornitura per n.13 candidati Lega-UDC di fac simili e manifesti.

Con ulteriore pec del 31 gennaio 2025 trasmessa dalla dott.ssa Nadia Degrada dell'Amministrazione Elettorale Lega di Milano, a seguito di chiarimenti richiesti telefonicamente sia al candidato Oscar Aiello che all'Amministratore Regionale di Lega Sicilia per Salvini Premier, Michele Spallino, è stato precisato che "*i rendiconti 2024 per i comuni di Caltanissetta e di Gela sono relativi al partito Lega Sicilia per Salvini Premier, che non ha sostenuto alcuna spesa, per distinguere i due rendiconti abbiamo scritto affianco a lista lega il nome dei candidati sindaci. La lista Lega Udc Tesauro Sindaco che ha sostenuto invece spese ha inoltrato il regolare rendiconto con fattura annessa.*"

Pertanto, chiarito che la spesa rendicontata è quella della lista Lega Salvini-UDC-Tesauro Sindaco (nata dall'unione dei due partiti UDC e Lega Salvini Premier) come indicata nella nota inviata a questa Corte dal Comune di Caltanissetta, e che è inclusa nelle tipologie indicate dall'art.11 della legge 10 dicembre 1993, n. 551, lett. d), è rispettosa del limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto può essere dichiarato regolare.

16. Noi Moderati

In data 08 agosto 2024 (entro il termine di legge), il Rappresentante Legale del partito politico, Maurizio Lupi, ha trasmesso una dichiarazione in cui afferma che "la lista che rappresenta non ha sostenuto spese, non ha assunto obbligazioni e non ha ottenuto alcun tipo di finanziamento e/o contributo per la campagna elettorale".

17. De Luca Sindaco di Sicilia-Sud Chiama Nord-Libertà a Caltanissetta

In data 17 gennaio 2025 (oltre il termine di legge), il rappresentante della lista, Lizio Francesco, ha trasmesso una dichiarazione attestante l'insussistenza di contributi e di spese.

18. Sindaco Gambino-Avanti Così

In data 22 gennaio 2025 (oltre il termine di legge), i delegati Ivan Giuseppe Rando e Marina Mancuso, hanno rilasciato una dichiarazione attestante che la lista non ha assunto obbligazioni né ricevuto contributi ed ha sostenuto "*spese indicate nell'allegato documento*".

Richiesti chiarimenti telefonici, l'allegato documento, in realtà, rappresenta un elenco di spese effettuate dal sig. Gambino Roberto in qualità di candidato a sindaco per la propria campagna elettorale.

In data 04 febbraio 2025 il delegato Ivan Giuseppe Rando trasmette una dichiarazione integrativa della precedente, a firma di entrambi i delegati di lista, con la quale si precisa che *la lista non ha assunto obbligazioni ed ha ricevuto unicamente il contributo di cui all'allegato rendiconto (a firma del candidato Roberto Gambino), per un totale di euro 4.227,60, impiegato per sostenere le spese ivi riportate*.

Il sig. Rando precisa, altresì, che "*nel rendiconto sono evidenziate le sole spese relative alla lista denominata "Gambino Sindaco Avanti Così", sostenute dal candidato sindaco e capolista al Consiglio Comunale Roberto Gambino*".

Le spese esposte nel rendiconto, sottoscritto dal sig. Roberto Gambino il quale "*dichiara di avere erogato un contributo personale volontario pari ad euro 4.227,60 per il pagamento delle spese sottoelencate, dal proprio conto corrente alla lista "Sindaco Gambino Avanti Così"*, sono così articolate:

a) euro 260,00 per stampa fac-simile elettorali, giustificati dalla fattura n. 26 del 24 aprile 2024 emessa da Paruzzo Industria Grafica Srl di CL;

b) euro 780,00 per n. 200 t-shirt personalizzate, giustificate dalla fattura n. 183/A del 7 giugno 2024, emessa da Basic Promotion Srl di CL;

c) euro 145,60 per stampa volantini elettorali, giustificati da fattura n. 717/E del 30 maggio 2024, emessa da Paruzzo Industria Grafica Srl di CL;

d) euro 1.040,00 per comunicazione e gestione social mese di giugno 2024, giustificati da fattura n. 15/2024 del 24 giugno 2024, emessa da Silvio Zaami comunicazione;

e) euro 2.002,02 per locandine bandierine, impianto stampa e t-shirt stampa 2 colori, giustificati da fattura n. 173/A del 30 maggio 2024, emessa da Basic Promotion Srl.

Pertanto, le prime spese inviate non possono essere conteggiate perché trasmesse per errore, in quanto effettuate dal sig. Gambino per la propria campagna elettorale, le spese invece effettuate sempre dal sig. Gambino per lista "Gambino Sindaco Avanti Così" risultano incluse nelle tipologie indicate dall'art.11, comma 1, lett. a), b) e c) della legge 10 dicembre 1993, n.515, sono rispettose del limite previsto dall'art. 13, c.5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e sono corredate da adeguata documentazione dimostrativa.

Pertanto, il rendiconto può considerarsi regolare.

19. Movimento Cinque Stelle-2050

In data 18 luglio 2024 (entro il termine di legge), il rappresentante/delegato, Rosario Antonio Cigna, ha rilasciato una dichiarazione attestante che la lista non ha sostenuto spese, non ha assunto obbligazioni, né ha ricevuto alcun contributo.

